



Università
degli Studi di
Messina

Regolamento per l'uso del marchio e degli altri segni distintivi dell'Università degli Studi di Messina e per la concessione del patrocinio.

Capo I – Del Marchio e degli altri segni distintivi dell'Ateneo

Art.1 – Definizioni

Il presente regolamento è volto a disciplinare l'uso del marchio e degli altri segni distintivi dell'Università degli Studi di Messina e la concessione del patrocinio di Ateneo.

Il marchio dell'Ateneo di Messina è quello figurativo, registrato in data 20 novembre 2020 con il n° 302020000102642 presso la CC.I.AA. di Messina, costituito da un'immagine immodificabile composta da una circolare raffigurazione stilizzata dello Stretto e della città di Messina, dominata dal Porto, dai castelli e dalla cattedrale. Detta Immagine è tratta da una medaglia trecentesca riportata negli annali di Caio Domenico Gallo, recante la dicitura "Studiorum Universitas Messanae A.D. 1548" sovrastante la dicitura "UniMe 1548", contenuto nell'allegato n° 1 al presente regolamento.

Gli "altri segni distintivi" sono:

- l'espressione "Università degli Studi di Messina", nome tutelato ai sensi dell'art. 6 e ss. del codice civile;
- il marchio di fatto "UNIME".

Ai fini del presente regolamento e della relativa tutela, il marchio e gli altri segni distintivi devono intendersi coperti sia in forma estesa che abbreviata, sotto forma di acronimi, in aggiunta ad altri termini, comunque disegnati, e a prescindere dal tipo di carattere utilizzato e dai colori impiegati.

Art. 2 – Riserva di utilizzo del marchio e degli altri segni distintivi

L'uso del *marchio* e degli altri *segni distintivi* dell'Ateneo è riservato agli Organi di governo dell'Ateneo ed alle strutture didattiche, di ricerca, amministrative e di servizio dell'Ateneo, le quali sono tenute ad avvalersene in relazione ai propri fini istituzionali, di promozione e in ogni altro ambito ove sia necessario identificare con chiarezza l'Università degli Studi di Messina quale autore o fonte di atti amministrativi o elaborati di altra natura, nonché quale promotore di iniziative a carattere istituzionale, scientifico e culturale.

Nel caso di attività svolte in conto terzi ai sensi del regolamento disciplinante la materia è autorizzato l'uso del *marchio* e degli altri *segni distintivi* dell'Ateneo.

Nel caso di attività esterne svolte a titolo personale dai docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, non è autorizzato l'uso del *marchio* e degli altri *segni distintivi* dell'Ateneo.

Nel caso di attività svolte in conto terzi ai sensi del regolamento disciplinante la materia è

autorizzato l'uso del *marchio* e degli altri *segni distintivi* dell'Ateneo.

Nel caso di attività esterne svolte a titolo personale dai docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, non è autorizzato l'uso del *marchio* e degli altri *segni distintivi* dell'Ateneo.

Art. 3 – Uso dei segni distintivi da parte degli studenti

Gli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Messina, quali, a mero titolo esemplificativo studenti dei Corsi di laurea di qualsiasi livello, Dottorandi di ricerca, Assegnisti, Medici in formazione Specialistica, Specializzandi, studenti di Master e Corsi di perfezionamento, possono avvalersi del *marchio* e degli altri segni distintivi dell'Università di Messina esclusivamente per la stampa delle tesi e degli elaborati previsti dai propri corsi di studio.

L'apposizione da parte degli studenti, del *marchio* e degli altri segni distintivi sulla tesi e sugli elaborati previsti dai propri corsi di studio ha il solo scopo di segnalare l'appartenenza dello studente alla comunità scientifica e studentesca dell'Ateneo. La proprietà intellettuale sui contenuti della tesi resta esclusivamente in capo allo studente. L'utilizzo del *marchio* e degli altri segni distintivi dell'Ateneo da parte dello studente per l'apposizione sulla tesi o sugli elaborati previsti dal proprio corso di laurea non autorizza lo studente ad utilizzarli per altri scopi.

Art. 4 – Concessione di licenze d'uso a terzi a titolo oneroso

L'Ateneo può concedere a terzi che ne facciano richiesta la licenza d'uso del proprio *marchio* e degli *altri segni distintivi*, per periodi predeterminati, previa sottoscrizione di apposito contratto di licenza d'uso a titolo oneroso.

La concessione di una licenza d'uso è subordinata alla presentazione di una richiesta formale, indirizzata al Magnifico Rettore, contenente le seguenti informazioni:

- Descrizione dell'iniziativa;
- Generalità del richiedente;
- Ragione sociale;
- Modalità di utilizzo del *marchio* e degli altri segni distintivi;
- Elenco analitico di tutti i prodotti per i quali viene richiesta la licenza;
- Impegno a non utilizzare il *marchio* o gli altri segni distintivi in modalità che possano ledere il decoro ed il prestigio dell'Ateneo;
- Impegno, ove richiesto dall'Ateneo, di mettere a disposizione del pubblico nei luoghi di distribuzione dei prodotti anche pubblicazioni e materiali dell'Ateneo;
- Impegno, ove richiesto dall'Ateneo, di accordare da parte del licenziatario al personale ed agli studenti dell'Ateneo stesso, uno sconto sui prodotti realizzati pari almeno al 10% del prezzo di vendita al pubblico;
- Condizioni economiche della proposta.

La concessione della licenza d'uso e la determinazione dei canoni di licenza da corrispondere da parte del licenziatario all'Ateneo verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo, previo parere del Senato Accademico.

Art. 5 - Uso del marchio e dei segni distintivi da parte delle Società Spin off accademici ed

universitari

L'uso del *marchio* e degli *altri segni distintivi* d'Ateneo da parte delle Società spin off accademici ed universitari sarà regolato da ~~apposite~~ convenzioni che dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti clausole:

- La Società spin off licenziataria dovrà impegnarsi a garantire e tenere indenne l'Ateneo da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso improprio del marchio da parte della stessa;
- La Società spin off licenziataria dovrà impegnarsi ad utilizzare il marchio esclusivamente come complemento della propria denominazione, accostando al marchio figurativo la dizione "Spin off dell'Università di Messina" e la denominazione della stessa spin off, con caratteri di pari dimensione;
- Il contratto dovrà prevedere espressamente le clausole di risoluzione in caso di uso improprio del marchio da parte del licenziatario.
- ~~- L'uso del marchio dovrà avvenire a titolo oneroso. Il canone per la licenza d'uso del marchio sarà compreso nel canone annuale onnicomprensivo che dovrà essere versato dalla Società spin off all'Ateneo.~~

Art. 6 – Concessione d'uso del marchio a titolo gratuito

L'utilizzo del *marchio* e degli *altri segni distintivi* dell'Ateneo può essere concesso a titolo gratuito, mediante appositi accordi:

- a società o altri soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. (es. Società in house)
- per attività non direttamente gestite dall'Università alle quali tuttavia la stessa partecipi mediante proprie strutture. (es. GAL, Centri vari, Consorzi, etc.).

Art. 7 - Limitazioni ed esclusioni

La concessione del marchio e degli altri segni distintivi dell'Ateneo è vietata per iniziative non conformi o palesemente in conflitto con i principi e con le finalità dell'istituzione e con il decoro dell'istituzione universitaria.

Art. 8 – Durata della concessione d'uso a terzi

L'uso del *marchio* e degli altri *segni distintivi* può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni rinnovabili.

Il contratto di concessione d'uso dovrà prevedere la presenza di clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, per l'uso non conforme a quanto stabilito contrattualmente, salvo comunque il risarcimento del danno.

Il contratto dovrà contenere inoltre specifica clausola con la quale l'Ateneo si riserva di recedere unilateralmente dal contratto di concessione d'uso, senza oneri e fatto salvo comunque il risarcimento del danno, in presenza di cause o motivi che possano arrecare un pregiudizio, anche soltanto potenziale, all'Ateneo.

Art. 9 - Modalità di utilizzo del marchio e degli altri segni distintivi da parte del licenziatario

Il licenziatario, nella riproduzione del *marchio* e degli *altri segni distintivi*, dovrà attenersi alle disposizioni del presente regolamento ed alle direttive tecniche per la riproduzione grafica dei simboli che verranno fornite dai competenti uffici dell'Ateneo.

Il contratto di licenza dovrà prevedere il diritto da parte dell'Ateneo di controllare il corretto utilizzo del marchio e degli altri segni distintivi e la qualità dei prodotti sui quali il licenziatario apporrà il marchio o gli altri segni distintivi.

È fatto divieto al licenziatario di concessione a terzi dell'uso, cessione o sub licenza, comunque denominati, totali o parziali, del marchio e degli altri segni distintivi ottenuti in licenza.

Capo II Della concessione del patrocinio d'Ateneo

Art. 10 – Concessione del patrocinio

L'Ateneo di Messina può concedere il proprio patrocinio alle iniziative di enti pubblici o privati giudicate in linea con propri scopi e le proprie finalità istituzionali.

La concessione del patrocinio avviene senza alcun impegno di risorse finanziarie e strumentali dell'Ateneo.

Art. 11 – Soggetti beneficiari del patrocinio

Possono presentare richiesta di patrocinio:

- enti locali singoli o associati, enti ed aziende pubbliche;
- enti, associazioni, comitati, fondazioni ed altre organizzazioni, a carattere scientifico, culturale, educativo, sportivo, economico e sociale che operino senza fine di lucro;
- altri organismi, in qualunque forma costituiti, senza finalità di lucro;
- altri soggetti pubblici o privati che svolgano attività, senza finalità di lucro, in linea con gli scopi e le finalità istituzionali dell'Ateneo.

Art. 12 - Iniziative oggetto di patrocinio

Possono essere oggetto di patrocinio le attività riconducibili, con elencazione meramente esemplificativa, alle seguenti categorie:

- convegni, congressi, seminari, workshop;
- iniziative di studio, ricerca e documentazione;
- eventi, manifestazioni e attività scientifiche, culturali, educative, sportive e sociali;
- prodotti editoriali (volantini, brochure, video).

L'Ateneo si riserva altresì di individuare in fase di istruttoria altre possibili tipologie di iniziative (come ad es. campagne di comunicazione) eventualmente ritenute meritevoli di patrocinio.

Art. 13 – Organi competenti alla concessione del patrocinio

La richiesta di patrocinio dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell'Ateneo e dovrà contenere: la descrizione dell'iniziativa, i dati del richiedente, la ragione sociale, il settore di

attività, le condizioni della proposta nonché le modalità d'uso del marchio e del logo o degli altri segni distintivi dell'Ateneo, l'indicazione di eventuali altri soggetti patrocinanti ed essere completata da adeguata documentazione illustrativa dell'iniziativa.

La richiesta rivolta al Magnifico Rettore è inviata all'indirizzo PEC dell'Ateneo o all'indirizzo di posta elettronica:rettorato@unime.it, di norma almeno 10 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell'evento o della manifestazione.

La concessione del patrocinio è di competenza del Magnifico Rettore previa valutazione dei seguenti requisiti:

- coerenza della iniziativa proposta con le finalità istituzionali dell'Ateneo;
- rilevanza per la comunità di riferimento;
- valutazione positiva in ordine all'accostamento tra l'immagine dell'Ateneo e l'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio.

Qualora ritenuto opportuno, il Rettore potrà sottoporre la richiesta di patrocinio al Senato Accademico.

Art. 14 - Limiti alla concessione delle richieste di patrocinio

Il patrocinio non potrà essere concesso nei seguenti casi:

- iniziative in contrasto con i fini istituzionali dell'Ateneo;
- iniziative di prevalente o esclusiva finalità commerciale;
- iniziative a carattere politico o sindacale;
- iniziative non conformi al codice etico o palesemente in conflitto con i principi e le finalità dell'istituzione e con il relativo decoro o che possano danneggiare in qualunque modo l'immagine dell'istituzione o di parte di essa.

Art. 15 – Revoca del patrocinio.

L'Ateneo può revocare il patrocinio precedentemente concesso ad una iniziativa, qualora le sue modalità di svolgimento o gli strumenti comunicativi della stessa possano ledere in qualunque modo la propria immagine o il proprio prestigio istituzionale.

Art. 16 – Modalità di utilizzo del marchio e degli altri segni distintivi dell'Ateneo.

Il soggetto beneficiario del patrocinio potrà utilizzare il *marchio* o *altri segni distintivi* dell'Ateneo di Messina, esclusivamente accompagnati dalla dizione "Con il patrocinio dell'Università degli Studi di Messina" o con altre espressioni similari tempestivamente comunicate dall'Ateneo nelle attività di comunicazione dell'iniziativa patrocinata e limitatamente alla stessa.

Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali

~~Dall'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato espressamente l'art. 10 rubricato "Autorizzazione all'utilizzo del logo" del "Regolamento quadro dell'Università degli Studi di Messina per la costituzione di spin off universitari e per la partecipazione del personale universitario alle attività degli stessi".~~



UniMe
1548